

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO

Ulrico AGNATI (Urbino), Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”),
Francesco ARCARIA (Catania), Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna),
Mariagrazia BIANCHINI (Genova), Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria
CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel CARRIÉ (Paris EHESS), Feliciano
COSTABILE (Reggio Calabria), Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE
GIOVANNI (Napoli “Federico II”), Lietta DE SALVO (Messina), María
Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo FASCIONE (Roma Tre),
Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata),
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia),
Peter GRÖSCHLER (Mainz), Julia HILLNER (Bonn), Carlo LANZA (Università
della Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio
LICANDRO (Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Andrea LOVATO (Bari),
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Stefania PIETRINI (Siena), Salvatore PULIATTI (Parma),
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Paola BIAVASCHI (Insubria), Maria Luisa
BICCARI (Urbino), Paola Ombretta CUNEO (Milano Bicocca), Federica DE
IULIIS (Parma), Monica DE SIMONE (Palermo), Emily HURT (John Cabot
University), Rossella LAURENDI (Genova), Esteban MORENO RESANO
(Zaragoza), Andrea PELLIZZARI (Torino), Peter RIEDLBERGER (Bamberg),
Silvia SCHIAVO (Ferrara) – *In Redazione*: Francesco BONO (Parma), Francesco
Edoardo Maria COLOMBO (Insubria), Marco CRISTINI (Firenze), Linda DE
MADDALENA (Bern), Glenda FRANCONI (Perugia), Andreas HERMANN
(Tübingen), Lorenzo LANTI (Milano Statale), Sabrina Lo IACONO (Milano
Statale), Silvia MARGUTTI (Perugia), Maria Sarah PAPILO (Napoli “Federico
II”), Michele PEDONE (Pisa), Pierluigi ROMANELLO (Napoli “Federico II”),
Francesca ZANETTI (Parma), Manfredi ZANIN (Bielefeld)

La pubblicazione dei contributi non riconducibili ad autori invitati dal Comitato
Scientifico è subordinata alla valutazione positiva espressa da due referee con il
sistema di peer review in double blind.



Jean-Michel Carrié

Dubium sapientiae initium
(R. DESCARTES, *Meditationes de prima philosophia*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

PER I CINQUANT'ANNI DELLA
"COSTANTINIANA"

XXVI
ORIENTE E OCCIDENTE
IN DIALOGO

IN ONORE DI JEAN-MICHEL CARRIÉ



Il volume è stato curato da Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2023
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXVI

PER I CINQUANT'ANNI DELLA "COSTANTINIANA"

Oriente e Occidente in dialogo

in onore di Jean-Michel Carrié

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, ali&no editrice, 2025

pp. 784; 24 cm

ISBN 978-88-6254-327-9

ISSN 1973-8293

© 2025 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.it

info@alienoeditrice.net

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

SILVIA SCHIAVO
Università di Ferrara

CTH. 7.16.2: COMUNICAZIONE E MOBILITÀ DI PERSONE FRA OCCIDENTE E ORIENTE

1. Mobilità di persone, circolazione, comunicazione e forme di collaborazione fra Occidente e Oriente: molti sono i temi toccati da CTh. 7.16.2, una costituzione di Teodosio II del 410 indirizzata al prefetto del pretorio d'Oriente Antemio, conservata in CTh. 7.16 *De litorum et itinerum custodia*:

Imp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio p(raefecto) p(raetorio). Omnes stationes navium portus litora, omnes abscessus provinciarum, abdita quin etiam loca et insulae tuae magnificentiae dispositione sollerti custodiantur indagine, ut nullus vel vi vel clam, vel aperto vel etiam occulto nostri possit imperii regiones irrepere, qui non aut interiectis prohibeatur obicibus aut, cum accesserit, ilico teneatur, nisi sacros apices a domino patruo meo Honorio ad me perferre apertissima ratione monstraverit: cum eadem diligentia observando, ut, si ad alium quemquam a memorato principe dixerit habere affatus, portitore detento sacrae litterae cum omnibus chartis signatae ad meam clementiam transmittantur. Hoc enim et tyrannici furoris et barbaricae feritatis occasio persuadet et inter me domnumque et patruum meum Honorium vicissim recurrente admonitione convenit. Dat. VIII Kal. Mai. Const(antino)poli Varane v.c. cons. (24 Apr. 410).

Nella nostra costituzione, Teodosio II chiede ad Antemio di emanare disposizioni volte ad impedire l'accesso ai territori imperiali, in particolare per proteggere stazioni marittime, porti, lidi, e le entrate alle province orientali; tutto ciò affinché nessuno, con la forza o clandestinamente, o apertamente o di nascosto, possa irrompere nelle regioni

Orientali. Bisognerà pure stabilire che, se qualcuno riuscirà ad entrare sia subito trattenuto, a meno che non mostri con assoluta evidenza di avere con sé *sacri apices* provenienti da Onorio, da consegnare allo stesso Teodosio II. È inoltre da osservare una ulteriore cautela: se chi è entrato sostiene di avere documenti di Onorio indirizzati a qualcuno di diverso rispetto a Teodosio, egli deve essere trattenuto e le *sacrae litterae*, sigillate, con tutti i documenti, devono essere trasmesse all'imperatore. Si precisa che queste disposizioni sono state stabilite sulla base di un accordo intercorso fra i due imperatori, in seguito a reciproche, ricorrenti comunicazioni scambiate tra di loro.

La costituzione presenta molti aspetti di interesse e costituisce un significativo esempio di collaborazione tra impero d'Oriente e impero d'Occidente, collaborazione necessaria a causa degli eventi critici che si stavano verificando in Occidente in connessione con l'usurpazione di Prisco Attalo, come meglio si vedrà.

Da questo punto di vista, bisogna notare che la costituzione precedente del medesimo titolo, CTh. 7.16.1, seppure con disposizioni di tenore opposto, mostrerebbe allo stesso modo segni di cooperazione e di riavvicinamento fra impero d'Occidente e d'Oriente: si tratta infatti di un provvedimento con cui Onorio, poco dopo la morte di Stilicone, mette fine all'embargo che lo stesso aveva precedentemente disposto, impedendo accessi dall'Oriente e bloccando quindi ogni traffico; la *lex* incarnerebbe dunque un tentativo ravennate di migliorare i rapporti con Costantinopoli¹.

¹ Su CTh. 7.16.1 si vedano particolarmente le osservazioni di M. BIANCHINI, *Caso concreto e "lex generalis". Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, 120 e 168, dove la studiosa sostiene che il provvedimento mostra l'intento di promuovere un avvicinamento tra Ravenna e Costantinopoli, abrogando un intervento di Stilicone avverso all'Oriente e, dunque, attribuendo allo stesso Stilicone gli attriti fra le due corti. La parte orientale avrebbe colto il messaggio, e il successivo inserimento della costituzione all'interno del Codice Teodosiano mostrerebbe il suo gradimento. Su CTh. 7.16.1 (e il rapporto con CTh. 7.16.2) cenni anche in V. GIUFFRÈ, *Il prestito ad "interessi marittimi" nel tardo impero*, in *AARC*, 12, Napoli 1998, 356 nt. 12; P. CUNEO, *Economia di mercato e dirigismo nella normativa di Costanzo II*, in *AARC*, 12, cit., 207, nt. 10. Ritieni che CTh. 7.16.1 sia ispirata a motivi antistiliconiani e ad esigenze economiche G. DE BONFILS, *Commune imperium divisus tantum sedibus: i rapporti legislativi tra le due partes imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 132 ss.

Da segnalare, inoltre, che il breve titolo CTh. 7.16 è completato da una ulteriore legge di Teodosio II, risalente al 420, ispirata a ragioni di sicurezza e legata, in

Prima di procedere con l'esame dettagliato dei vari aspetti di interesse emergenti da CTh. 7.16.2, è da segnalare il coinvolgimento di Antemio², destinatario del provvedimento, al quale è chiesto di emanare apposite disposizioni per rendere operativamente applicabile la costituzione; tali disposizioni riguardano proprio il blocco degli accessi da Occidente verso i territori dell'impero d'Oriente³.

Antemio è dunque incaricato da Teodosio II di intervenire, ma non è del tutto da escludere che egli sia pure il diretto ispiratore del provvedimento, anche se ciò non è dimostrabile⁴. Lo stesso prefetto era stato,

particolare, ad un momento di deterioramento dei rapporti con la Persia. Si tratta di CTh. 7.16.3 (accolta in seguito dai giustiniani in C. 12.44.1), che vieta l'esportazione ai barbari di determinate merci (si parla di *merces illicitae*) e che si occupa dei traffici commerciali via mare, attraverso i porti, richiedendo forme di stretto controllo pure con la previsione di apposita documentazione. Sulla costituzione si vedano, in particolare, M. CALCAGNO, *Un sistema nuovo di controllo sulle navi in partenza: la costituzione di Teodosio II del 18 settembre 420 (accolta in CTh. VII. 16.3)*, in *Civiltà classica e cristiana*, 3, 1982, 373 ss.; R. DELMAIRE, *Les largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV au VI siècle*, Rome 1989, 289 ss.; F. MILLAR, *De la frontière au centre. La monarchie centralisée de Theodose II (408-450 AP. J.-C.)*, in *La mobilità des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et documents d'identification*, sous la direction de C. MOATTI, Rome 2004, 572; L. DI PAOLA, *Per la storia degli "occhi del re". I servizi ispettivi nella Tarda Antichità*, Messina 2005, 55 ss.; P. CUNEO, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul "crimen plagii" dall'età diocleziana al V secolo d. C.*, Milano 2018, 103 ss. Come meglio si vedrà, secondo M. CALCAGNO, *Un sistema nuovo* cit., 373 ss., la previsione di una certa necessaria documentazione relativa ai traffici via mare completerebbe, in qualche modo, quanto previsto dieci anni prima proprio in CTh. 7.16.2, che richiede i *sacri apices* per la circolazione delle persone.

² Su Antemio, *praefectus praetorio Orientis* tra il 404 e il 415 cfr. *PLRE II, Anthemius 1*; S. RENDINA, *La prefettura di Antemio e l'Oriente romano*, Pisa 2020.

³ Si tratta di disposizioni, *edicta*, che il prefetto emanava, precisando dettagli e aspetti applicativi di direttive dettate dagli imperatori attraverso costituzioni; tali editti erano sovente collegati proprio alle funzioni amministrative dei prefetti del pretorio. Su questi aspetti cfr. F. GORIA, *La prefettura del pretorio tardo-antica e la sua attività edittuale. Lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'AST il 24 maggio 2011*, 1 ss.; S. SCHIAVO, *Ricerche sugli editti dei prefetti del pretorio. Processo e documento*, Napoli 2018, 9 e nt. 14.

⁴ Cfr. S. RENDINA, *La prefettura di Antemio* cit., 39, con considerazioni analoghe pure su CTh. 16.5.48, del 21 febbraio 410, costituzione di Teodosio II, in materia di eretici. Questa ulteriore costituzione invalida una legge occidentale attraverso la quale era impedito agli eretici ogni contatto con il mondo romano.

plausibilmente, il fautore del riavvicinamento fra Onorio e Teodosio II dopo la morte di Stilicone avvenuta nel 408⁵.

Tra l'altro, Antemio è il destinatario di una ulteriore costituzione finalizzata, in qualche modo, a proteggere i confini dell'impero d'Oriente, questa volta rispetto a possibili incursioni di spionaggio dei Persiani, attraverso la limitazione dei luoghi dove si potevano svolgere i commerci tra mercanti romani e persiani. Tale costituzione, C. 4.63.4, recepisce un *foedus* concluso con la Persia, la cui datazione non è certa, ma che probabilmente era stato definito con l'intervento dello stesso Antemio⁶. Come nota già Gotofredo⁷, il prefetto del pretorio potrebbe quindi essere dietro le quinte di tali provvedimenti, ispirati entrambi ad una idea di protezione dei confini e dei territori orientali, seppure di fronte a rischi differenti.

Prima di procedere, ancora una puntualizzazione circa l'accordo che

⁵ In questo senso cfr. W.N. BAYLESS, *The Praetorian Prefect Anthemius. Position and Policies*, in *Byzantine Studies = Études byzantines*, 4, 1977, 45; secondo E. DEMOUGEOT, *De l'unité à la division de l'Empire romain (395-410)*, Paris 1951, 484, al contrario, Antemio avrebbe avuto scarso interesse per le vicende che toccavano l'Occidente.

⁶ Sui vari aspetti della costituzione, e sul trattato internazionale che sarebbe stato qui recepito, fra molti, v. D. LEE, *Information and Frontiers. Roman Foreign Relations in Late Antiquity*, Cambridge 1993, 63; C. BALDUS, *Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen im klassischen römischen Recht und in der Modernen Völkerrechtswissenschaft*, 1, Frankfurt 1998, 318 ss.; C. MOATTI, *La mobilità négociée dans l'Empire romain tardif: le cas des marchands étrangers*, in *Le relazioni internazionali nell'alto Medioevo. Spoleto, 8-12 aprile 2010*, Spoleto 2011, 172 ss.; S. PULIATTI, *Incontri e scontri. Sulla disciplina giuridica dei rapporti internazionali in età tardoantica*, in *Le relazioni internazionali cit.*, 115 ss.; G. TRAINA, *Mercanti e frontiera. Una lettura di C. 4.63.4*, in *Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'Antichità, Vercelli, 24-25 maggio 2018*, a cura di P. GARBARINO-P. GIUNTI-G. VANOTTI, Firenze 2020, 60 ss.; V.M. MINALE, *Sulla regolamentazione giuridica dell'importazione, del commercio e della produzione della seta tra tardoantico ed età bizantina*, in *Koinonia*, 44/II, 2020, 1131 ss.; G. MARAGNO, *'Punire e sorvegliare'. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli 2020, 441 ss. Particolarmente interessante è il fatto che per J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, 2, Lipsiae 1737, 404, CTh. 7.16.2 e C. 4.63.4 sono da mettere in connessione, dato che entrambe sono volte alla protezione dei confini dell'impero d'Oriente. Secondo Gotofredo "...huic congiungenda venit, non tantum inscriptione, verum etiam argumenti paritate suadente".

⁷ J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* 2 cit., 404.

Onorio e Teodosio II avrebbero raggiunto e di cui si fa menzione in CTh. 7.16.2. Secondo diversi studiosi, tale pattuizione avrebbe avuto una portata più estesa rispetto alle disposizioni poi accolte nella costituzione; avrebbe infatti previsto pure l'invio di soldati da Oriente ad Occidente di cui parlano Zosimo (6.8.2) e Sozomeno (9.8.6)⁸, oltre a nuove determinazioni, in materia di *curiosi* che avrebbero avuto compiti di sorveglianza sugli accessi alle regioni orientali⁹.

2. Si diceva, dunque, che la costituzione in esame è un interessante esempio di collaborazione tra Occidente e Oriente¹⁰, necessaria a causa del *tyrannicus furor* e della *barbarica feritas*. Queste espressioni rimandano, con ogni probabilità, agli eventi che si stavano verificando in Occidente: sembra infatti sicuro che l'emanazione di tale provvedimento sia da ricollegare alla questione dell'usurpazione di Prisco Attalo¹¹ (vicenda cui si riferiscono le parole *tyrannicus furor*)¹² e alla massiccia presenza di barbari in Italia (*barbarica feritas*)¹³.

⁸ Cfr. E. DEMOUGEOT, *De l'unité* cit., 456, secondo cui l'intesa richiamata nella costituzione non sarebbe appunto momentanea, ma da ricollegarsi all'accordo che prevedeva l'invio di soldati da Oriente a Occidente. Sulla questione si veda pure M. CALCAGNO, *Un sistema nuovo* cit., 392 s., nt. 44, secondo il quale tale intesa non avrebbe avuto una lunga durata.

⁹ Per questo ulteriore aspetto che sarebbe collegato all'accordo fra cancellerie imperiali cfr. più avanti, nt. 39.

¹⁰ Per ulteriori forme e casi di collaborazione fra Occidente e Oriente cfr. P. LEPORE, *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente e Occidente*, Roma 2012, 151 ss.

¹¹ Sul collegamento fra la costituzione e la vicenda dell'usurpazione di Attalo, si vedano fra molti, J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* 2 cit., 403, che ricorda pure la presenza dell'usurpatore Costantino in Gallia; E. DEMOUGEOT, *De l'unité* cit., 484; M. CALCAGNO, *Un sistema nuovo* cit., 392 ss. (che definisce tale provvedimento come una legge "di polizia"); L. DI PAOLA, *Per la storia degli "occhi del re"* cit., 54; G.A. CECCONI, *Gruppi di potere, indirizzi politici, rapporti tra Goti e Romani: la vicenda di Prisco Attalo*, in *Potere e politica nell'età della famiglia teodosiana (395-455): il linguaggio dell'impero, le identità dei barbari*, a cura di I. BALDINI LIPPOLIS-S. COSENTINO, Bari 2013, 154; S. RENDINA, *La prefettura di Antemio* cit., 38.

¹² Per la parola *tyrannus* impiegata nelle fonti tardoantiche per indicare l'usurpatore cfr. *infra*, par. 4, con ulteriori considerazioni.

¹³ Insiste molto sul timore per la massiccia presenza di barbari in Italia, sui loro tentativi di spostamento verso Oriente e sulle masse di profughi che la presenza barbarica creava M. CALCAGNO, *Un sistema nuovo* cit., 392 ss.

In particolare, la costituzione avrebbe sullo sfondo la prima usurpazione di Attalo, riconducibile agli anni 409/410¹⁴. Investito del potere da parte del Senato negli ultimi mesi del 409¹⁵, venne com'è noto dimissionato nel giugno o luglio del 410, costretto a inviare diadema e vesti di porpora a Onorio (mentre i suoi collaboratori dovettero abbandonare i cinturoni della *militia*)¹⁶.

Si tratta dunque di un periodo di tempo breve, caratterizzato però da molteplici avvenimenti¹⁷, fra cui qualche evento, non identificabile con precisione, che deve avere spinto Onorio e Teodosio all'accordo sulla base del quale è stata emanata CTh. 7.16.2, nell'aprile del 410. Uno o forse più accadimenti destabilizzanti, che hanno condotto Teodosio II ad assumere un atteggiamento di protezione delle regioni orientali, stabilendo un intenso sistema di controllo negli accessi da Occidente verso Oriente.

Se è ovviamente difficile individuare con precisione le vicende sullo sfondo della costituzione, si può però congetturare, come diversi studiosi hanno proposto, che dietro l'intervento imperiale serpeggiasse il timore di tentativi di allargamento di Prisco Attalo verso Oriente¹⁸.

¹⁴ Sulle vicende della prima usurpazione di Attalo si vedano, fra molti, R. DELMAIRE, *Les usurpateurs du Bas-Empire et le recrutement des fonctionnaires (Essai de réflexion sur les assises du pouvoir et leurs limites)*, in *Usurpationen in die Spätantike. Akten des Kolloquiums "Staatsstreich und Staatlichkeit"*, 6.-10. März 1996, Solothurn/Bern, a cura di F. PASCHOUD-J. SZIDAT, Stuttgart 1997, 123 ss.; V. NERI, *L'imperatore come miles: Tacito, Attalo e la datazione dell'Historia Augusta*, in *Historiae Augustae Colloquium Perusinum*, a cura di G. BONAMENTE-F. PASCHOUD, Bari 2002, 384 ss.; G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 141 ss.; A. PELLIZZARI, *De mortibus usurpatorum. L'eliminazione violenta degli usurpatori tra IV e VI sec. d.C.*, in *Classica & Christiana*, 18, 2023, 190 ss.

¹⁵ Attalo era in quel momento *praefectus urbi*. La sua investitura da parte del Senato può essere letta nel contesto di un momento di particolare vicinanza tra gli interessi senatorii e gli interessi dei barbari, incarnati da Alarico, il quale mirava ad avere territori in cui far insediare la sua popolazione; secondo le ricostruzioni di Zosimo e Sozomeno vi sarebbero stati ordini di Alarico nei confronti del Senato romano in questa direzione, dato che Attalo era considerato evidentemente uomo di fiducia. Sulla vicenda della prima usurpazione di Attalo, cfr. la ricostruzione di G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 149 s., con riflessioni sui rapporti tra Attalo e Alarico.

¹⁶ Sulla destituzione di Attalo da parte di Alarico si vedano, fra tutti, G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 145; A. PELLIZZARI, *De mortibus usurpatorum* cit., 191.

¹⁷ Cfr. ancora G. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 144-145.

¹⁸ Fra molti, J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* 2 cit., 404, il quale, dopo

Il linguaggio impiegato nel testo induce in effetti a pensare ad un momento di una certa difficoltà, con il susseguirsi di allarmate comunicazioni scambiate fra gli imperatori (... *inter me domnumque et patrum meum Honorium vicissim recurrente admonitione convenit*), segno di un pericolo imminente¹⁹.

Che la prima usurpazione fosse un progetto politico di Alarico e Attalo caratterizzato da una certa ambizione sembra probabile.

Procopio, per esempio, nel *Bellum Vandalicum* (1.2.28) esprime l'idea secondo cui Alarico avrebbe fatto proclamare Attalo per spodestare Onorio e assicurare così all'usurpatore tutto l'Occidente²⁰.

Zosimo (6.10.2) riferisce di lettere (γράμματα) inviate da Onorio ad alcune città della Britannia per invitarle a stare in guardia da Attalo, percepito evidentemente come un pericolo per tutto l'Occidente²¹.

Ancora, Sozomeno (Soz. 9.8.2) racconta che Attalo, subito dopo l'usurpazione, in una orazione in Senato avrebbe espresso l'intenzione di assoggettare l'Egitto e di restituire la parte orientale dell'impero al controllo dell'Italia²².

Non è possibile dire quanto concreto fosse il proposito di allargamento verso Oriente²³, ma di fronte alla costituzione di Teodosio II si può forse affermare che esso avesse qualche collegamento con la realtà dei fatti, tale da suscitare allarmate reazioni negli imperatori²⁴ e da spin-

aver ricordato il *tyrannicus furor*, afferma: "Hac videlicet ratione, ne ad Orientem quoque fuor ille transiret"; G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 152, S. RENDINA, *La prefettura di Antemio* cit., 38 s.

¹⁹ Cfr. sul punto G. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 152.

²⁰ Cfr. G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 151; lo studioso, a questo proposito, ricorda pure il tentativo di Onorio di avvicinare Attalo attraverso l'invio di ambasciatori, tentativo fallito in quanto l'usurpatore reagì in modo sprezzante, rifiutandolo, come le fonti attestano. Sulla vicenda si vedano anche W. LÜTKENHAUS, *Constantius III. Studien zu seiner Tätigkeit und Stellung im Westreich 411-421*, Bonn 1998, 28 nt. 14 e, di recente, A. PELLIZZARI, *De mortibus usurpatorum* cit., 190.

²¹ Cfr. G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 152.

²² Nota G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 151, che vi è coerenza con la sua fonte, Olimpiodoro (OLYMP., frg. 10).

²³ Afferma G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 152 che è effettivamente difficile valutare se vi fosse in concreto l'intenzione di Attalo di procedere con una campagna militare contro Bisanzio; per lo studioso essa sarebbe stata comunque in linea con i piani sull'Ilirico e sull'Oriente di Onorio e Stilicone.

²⁴ G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 152. Cecconi ricorda un'altra interes-

gere Teodosio a decidere, d'accordo con Onorio, di limitare gli accessi ai territori della *pars Orientis*.

3. Ricostruito così, a grandi linee, lo sfondo di riferimento di CTh. 7.16.2, è ora tempo di approfondire il suo contenuto normativo: su alcuni aspetti del provvedimento vi sono posizioni diverse fra gli studiosi.

Innanzitutto, come già si diceva, Teodosio II intende limitare gli accessi alle regioni orientali, accessi che rimangono possibili solo per chi può mostrare di avere con sé *sacri apices* provenienti da Onorio, dunque documenti ufficiali imperiali, indirizzati allo stesso Teodosio II (*nisi sacros apices a domino patruo meo Honorio ad me perferre apertissima ratione monstraverit*). Se invece il soggetto in questione ha con sé documenti provenienti da Onorio, ma indirizzati ad altri (*si ad alium quemquam a memorato principe dixerit habere affatus*)²⁵, allora deve essere trattenuto e i suddetti documenti, con tutte le pagine sigillate, devono essere consegnati all'imperatore (*portitore detento sacrae litterae cum omnibus chartis signatae ad meam clementiam transmittantur*).

Prima di procedere con l'analisi della costituzione, alcune precisazioni terminologiche. Nel testo si parla di *sacri apices*, di *adfatus*, di *sacrae litterae* (di cui si precisa *cum omnibus chartis signatae*), tutte espressioni che rimandano all'ambito dei documenti ufficiali, provenienti dalla cancelleria imperiale.

te costituzione che può essere forse messa in relazione con CTh. 7.16.2, e con l'allarme procurato dall'usurpazione di Attalo e dal progetto politico retrostante. Si tratta di CTh. 9.38.11, provvedimento di Onorio del febbraio 410, indirizzata al *comes et magister officiorum* Giasone, dove l'imperatore, alludendo alla *tyrannica praesumptio*, invita i seguaci dell'usurpatore a rientrare nel corpo dell'impero di Ravenna; chi di loro si adegnerà tempestivamente sarà perdonato e manterrà il proprio *status*. Sottolineiamo che il riferimento alla *tyrannica praesumptio* potrebbe sottendere genericamente l'arroganza del *tyrannus*, l'usurpatore (sull'impiego del termine per identificare gli usurpatori cfr. *infra*, par. 4) ma anche l'aspettativa del tiranno, forse quella di allargamento (in questo caso, all'interno dello stesso impero Occidentale). Emerge da questa costituzione il coinvolgimento di vari funzionari, appartenenti alle diverse *militiae*, che erano entrati a far parte della compagine dei sostenitori dell'usurpazione. Sull'organizzazione palatina creata da Attalo v. R. DELMAIRE, *Les usurpateurs du Bas-Empire* cit., 123 ss.; G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 156 s.

²⁵ Non ci sembra nel giusto M. CALCAGNO, *Un sistema nuovo* cit., 393, quando afferma che deve essere trattenuto chi ha *adfatus* provenienti da un'altra autorità: il testo della costituzione in questo punto fa invece riferimento, comunque, a documenti provenienti da Onorio, ma destinati a persone diverse rispetto a Teodosio II.

In particolare, la parola *apex*, che qui sta presumibilmente ad indicare il documento nel suo insieme²⁶, ha pure il significato di lettera nel senso di “segno grafico”, di “carattere”²⁷, riferendosi in certi contesti proprio ai peculiari segni grafici impiegati dalla cancelleria negli atti imperiali, rescritti compresi, con funzione di garanzia dell’autenticità del documento in quanto proveniente dall’imperatore²⁸.

Ancora, si parla di *adfatus*, altro termine che può indicare sia il do-

²⁶ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, II, 226-227.

²⁷ Per il significato di *apex* nel senso di segno grafico v. per esempio D. FEISEL, *Deux modèles de cursive latine dans l'ordre alphabétique grec*, in *Sixty Five Papyrological Texts Presented to Klaas A. Worp on the occasion of his 65th Birthday*, a cura di F.A.J. HOOGENDIJK-B.P. MUHS, Leiden-Boston 2008, ora in *Documents, droit, diplomatique de l'Empire romain tardif*, Paris 2010, 550; G. MARAGNO, *Sui rescritti “insinuabili” in età postclassica e giustiniana tra sottoscrizioni, lettere celesti, scrittura purpurea e altre formalità*, in *Jus-online*, 2019/3, 425, e nt. 45, con riferimento ad una costituzione di Valentiniano, CTh. 9.19.3, in materia di falsificazione di rescritti imperiali: qui si parla di *apices* come segni grafici di cui faceva uso la cancelleria imperiale. Nel provvedimento, risalente al 367, l’imperatore afferma di essere consapevole del fatto che le *litterae caelestes* venivano impiegate, in maniera illegittima, negli *scrinia* provinciali per la redazione di *consultationes relationesque*. Valentiniano vieta dunque questa pratica, che conduce a falsificazioni: d’ora in poi, i documenti ufficiali *de provincia*, o dei giudici, dovranno essere redatti solo con *litterae communes*, affinché nessuno prenda a modello lo stile della cancelleria imperiale, in privato o in pubblico. Le *litterae caelestes* erano particolari segni grafici, da identificarsi con la cd. “corsiva romana antica”, in uso fino al III secolo e sopravvissuta solo nelle cancellerie imperiali fino al V. In Occidente l’impiego di questo sistema di segni alfabetici sarebbe venuto meno con la caduta dell’impero stesso, dato che non sembrano utilizzate dalla cancelleria gotica, mentre si pensa che in Oriente sia cessato ben presto: se Giustiniano l’avesse utilizzata nelle sue costituzioni in latino avrebbe conservato il testo di CTh. 9.19.3. Su tali questioni, fra molti, si vedano D. FEISEL, *Deux modèles de cursive latine* cit., 62; L. IANNACCI-M. MODESTI- A. ZUFFRANO, *La misteriosa scrittura grande dei papiri ravennati, tra prassi documentaria pubblica e legislazione*, in *Legal Roots*, 1, 2012, 89 ss.; G. MARAGNO, *Sui rescritti “insinuabili”* cit., 426, con ulteriore letteratura in nota.

²⁸ Tali segni grafici (ossia le *litterae caelestes*, su cui cfr. cenni nella nt. precedente) hanno evidentemente la funzione di evitare la falsificazione, la creazione di documenti falsi che siano esteriormente riconducibili alla cancelleria imperiale. Lo stesso vale per altri requisiti dei documenti imperiali, richiesti dalla legislazione tardoantica (si pensi, per esempio, alla necessità che i caratteri scritti dall’imperatore in prima persona siano redatti con l’inchiostro purpureo, richiamata in C. 1.23.6, di Leone, risalente al 470, su cui cfr. *infra*, par. 4). Su questi aspetti si vedano, ancora, L. IANNACCI-M. MODESTI-A. ZUFFRANO, *La misteriosa scrittura grande* cit., 110 ss.; G. MARAGNO, *Sui rescritti “insinuabili”* cit., 425 ss.

cumento imperiale nella sua globalità (come parrebbe in questo caso, dato che nella costituzione troviamo la frase: *si ad alium quemquam a memorato principe dixerit habere affatus*)²⁹, sia i segni grafici e, in particolare le parole autografe dell'imperatore³⁰.

Infine, è presente l'espressione *sacrae litterae*: anche in tal caso si intendono i documenti imperiali, *epistulae* (ma pure i *rescripta*)³¹, a proposito delle quali, se indirizzate a soggetti diversi rispetto all'imperatore Teodosio II, si dice che debbono essere sigillate ed inviate all'imperatore, evidentemente perché possa operare un controllo sulle stesse³². Com'è stato evidenziato in letteratura, le *sacrae litterae* erano quasi una estensione dell'imperatore che le emanava e simbolicamente rappresentavano il sovrano stesso, suscitando in chi le riceveva reazioni di ossequio e obbedienza³³.

Il documento ha dunque un ruolo centrale, a quanto pare, nella costituzione di CTh. 7.16.2, perché la sua presenza e la sua sicura riconducibilità all'imperatore consentono a chi l'ha con sé di entrare nelle regioni orientali.

Secondo alcuni studiosi, i documenti imperiali citati nel testo sarebbero dei veri e propri lasciapassare rilasciati da Onorio, che rendereb-

²⁹ Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, I, 1174 s., ove si fa particolare riferimento a *epistulae* e *rescripta imperatorum*, e poi anche *paparum et episcoporum*.

³⁰ Cfr. G. MARAGNO, *Sui rescritti "insinuabili"* cit., 432 s., in relazione alla già citata costituzione di Leone del 470, C. 1.26.3, dove si parla di *sacri adfatus*, che richiedevano l'impiego dell'inchiostro purpureo.

³¹ Sulle *sacrae litterae*, fra molti, S. CORCORAN, *State Correspondence in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian*, in *State Correspondence in the Ancient World from New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, a cura di K. RADNER, Oxford 2014, 172 ss.; M.G. BAJONI, *Le sacrae litterae nelle relazioni diplomatiche fra i Romani e i Persiani (IV-VI d.C.): evidenze diplomatiche ed enunciativie*, in *Libera curiositas. Mélanges d'histoire romaine et d'antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié*, a cura di C. FREU-S. JANNIARD-A. RIPOLL, Turnhout 2016, 173 ss. La studiosa, trattando dell'impiego delle *sacrae litterae* nelle relazioni internazionali, sottolinea il fatto che con questa espressione si intendono documenti inviati da regnante a regnante, ma anche dall'imperatore ad alti funzionari e dignitari.

³² Si veda, per esempio, C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and Sirmundian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary and Bibliography*, Princeton 1952, che traduce "... the sacred imperial letter, with all the documents, shall be sealed and transmitted to My Clemency".

³³ Così M.G. BAJONI, *Le sacrae litterae nelle relazioni diplomatiche* cit., 173.

bero possibile il viaggio³⁴. Come sostenuto da altri, a noi sembra invece che il senso della costituzione sia diverso, anche perché è problematico immaginare, pure nel contesto di una situazione emergenziale, che fosse la cancelleria imperiale di Onorio a dover autorizzare i viaggi verso Oriente ogniquivolta ce ne fosse necessità³⁵.

Ancora, nella costituzione si parla pure di documenti imperiali indirizzati ad altri destinatari: anche tenendo conto di questo ulteriore elemento, ci sembra difficile che le *sacrae litterae* in questione siano atti di autorizzazione a viaggi da Occidente a Oriente³⁶. Piuttosto, appare plausibile la loro funzione di strumenti di comunicazione fra Onorio e Teodosio II o fra Onorio ed altri soggetti³⁷.

Se ciò fosse vero, il senso della costituzione sarebbe il seguente: ogni accesso dall'impero d'Occidente alle regioni orientali sarebbe bloccato, fatta eccezione per quelli di chi deve recapitare *sacrae litterae*. I documenti imperiali, però devono essere indirizzati proprio a Teodosio II; altrimenti, se il loro destinatario è diverso dall'imperatore, il *portator* deve essere trattenuto e si rende necessaria una attenta ispezione dei documenti stessi.

³⁴ Parla dei *sacri apices* come di formali autorizzazioni al viaggio, per esempio G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 152. In tale direzione ci pare andare T. HONORÉ, *Law in the Crisis of the Empire, 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors with a Palingenesia of Laws of the Dynasty*, Oxford 1998, 99.

³⁵ Si veda per esempio F. MILLAR, *De la frontière au centre* cit., 570, il quale ritiene non credibile che ci fosse bisogno di lasciapassare proveniente dall'imperatore per ogni spostamento da Occidente a Oriente (cfr. anche *infra*, nt. 53). Diverso ci sembra l'approccio di L. DI PAOLA, *Per la storia degli "occhi del re"* cit., 54, la quale, con riferimento alla costituzione afferma, da un lato, che solo chi è stato autorizzato da Onorio a recare messaggi all'imperatore può entrare nelle regioni orientali, dall'altro parla di lasciapassare (che doveva essere controllato dai *curiosi*), precisando che probabilmente dovevano esserci molti profughi non muniti di *sacri apices*, di autorizzazioni imperiali.

³⁶ Né ci pare che i documenti richiamati nella costituzione abbiano a che fare con le *evictiones*, ossia le autorizzazioni all'impiego del *cursus publicus*, che erano caratterizzate dalla presenza del sigillo imperiale. Sulla loro disciplina rinviavo, fra tutti, a L. DI PAOLA, *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Messina 1999, 61 ss.

³⁷ Come notato da M.G. BAJONI, *Le sacrae litterae nelle relazioni diplomatiche* cit., 173, i documenti imperiali potevano avere come destinatari anche funzionari o governatori.

La ricostruzione suggerita implica che il provvedimento di cui stiamo trattando abbia una natura radicale. Sarebbe qui in sostanza impedito il movimento di persone da Occidente verso le regioni orientali, e sarebbe di conseguenza vietata anche la circolazione della corrispondenza, con l'unica eccezione rappresentata da quella imperiale, che evidentemente non poteva subire battute d'arresto: rimaneva infatti necessario che, in un momento storico difficile, segnato come si è visto dalla *barbarica feritas* e dal *tyrannicus furor*, continuasse la comunicazione fra i due imperatori.

Che il provvedimento di Teodosio II intervenga in modo molto deciso sulla mobilità fra impero d'Occidente e impero d'Oriente emerge con una certa chiarezza anche dal linguaggio utilizzato nel testo. È detto infatti che nessuno, con la violenza o di nascosto, in modo aperto o clandestinamente, può avere accesso alle regioni orientali senza essere bloccato dalle barriere appositamente interposte o, nel caso sia entrato, sia subito fermato, fino a che non abbia mostrato di avere *sacri apices* di Onorio indirizzati a Teodosio II³⁸: in buona sostanza, nella costituzione si sottolinea il fatto che le regioni orientali devono diventare inaccessibili, addirittura, a quanto pare attraverso l'impiego di barriere fisiche³⁹. Insomma, dalla lettera del testo si ricava un approccio preclusivo, legato alla situazione emergenziale dovuta a quanto stava accadendo in Occidente⁴⁰.

³⁸ Si riveda il punto che interessa della costituzione: *Omnes stationes navium portus litora, omnes abscessus provinciarum, abdita quin etiam loca et insulae tuae magnificentiae dispositione sollerti custodiantur indagine, ut nullus vel vi vel clam, vel aperto vel etiam occulto nostri possit imperii regiones irrepere, qui non aut interiectis prohibeatur obicibus aut, cum accesserit, ilico teneatur, nisi sacros apices a domino patruo meo Honorio ad me perferre apertissima ratione monstraverit: cum eadem diligentia observando, ut, si ad alium quemquam a memorato principe dixerit habere affatus, portitore detento sacrae litterae cum omnibus chartis signatae ad meam clementiam transmittantur.*

³⁹ Molto probabilmente, come suggerisce L. DI PAOLA, *Per la storia degli "occhi del re"* cit., 54, preposti al controllo di queste barriere erano i *curiosi*. Da sottolineare, inoltre, che secondo la ricostruzione offerta da J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* 2 cit., 404, parte dell'accordo fra Onorio e Teodosio, da cui CTh. 7.16.2 sarebbe scaturita, avrebbe riguardato anche l'impiego dei *curiosi* nelle zone costiere, *curiosi* che qualche anno più avanti sarebbero poi stati rimossi. A questo proposito, Gotofredo cita CTh. 6.29.12, con cui Onorio ordina la rimozione dei *curiosi* dalle coste della Dalmazia, a causa di abusi evidentemente perpetrati nell'esercizio delle loro funzioni.

⁴⁰ Parla di testo retorico F. MILLAR, *De la frontière au centre* cit., 570 esprimendo così l'idea che non sia credibile un blocco della mobilità di tale portata.

4. Se quello che si è detto sinora è plausibile, ci troviamo dunque di fronte ad un provvedimento di grande durezza, che comporta un blocco globale della circolazione di persone ma anche di documenti.

Perché questa attenzione e queste cautele sui documenti? Come mai i *sacri apices* provenienti da Onorio ed indirizzati a destinatari diversi dall'imperatore d'Oriente vanno sottoposti a quel peculiare controllo?

Si è visto che forse Attalo perseguiva un progetto di allargamento della propria usurpazione⁴¹, cercando, presumibilmente, sponde in Oriente, probabilmente proprio fra i funzionari imperiali.

A fronte di tale pericolo, è dunque comprensibile che oltre alla circolazione di persone anche quella dei documenti potesse rappresentare un rischio: si pensi a documenti falsificati, "travestiti" da *sacrae litterae* ma in realtà contenenti comunicazioni inviate da Attalo a soggetti diversi da Teodosio II, che potevano essere d'aiuto nella prospettiva di un ampliamento della usurpazione in Oriente⁴².

Questo approccio spiegherebbe meglio la disposizione, presente in CTh. 7.16.2, relativa ai *sacri apices* di Onorio non destinati a Teodosio II ma ad altri: i suddetti documenti debbono essere consegnati all'imperatore, evidentemente per un controllo circa la loro provenienza e genuinità.

Che il timore fosse quello della circolazione di documenti falsi, attribuiti ad Onorio ma in realtà provenienti da Attalo, ci sembra abbastanza evidente anche osservando più da vicino la terminologia impiegata nella costituzione. Come abbiamo già notato, i termini impiegati (*sacri apices*, *sacrae litterae*, *adfatus*) indicano i documenti imperiali, ma possiedono pure sfumature relative alla materialità del documento stesso; per esempio, *apices* indica anche i caratteri grafici utilizzati, così come *adfatus*⁴³, segni autografi dell'imperatore. Ancora, quando si dice che le *sacrae litterae* destinate a soggetti diversi da Teodosio II debbono essere consegnate a lui, è chiarito *sacrae litterae cum omnibus chartis signatae*, altre parole che fanno pensare ad una certa attenzione per gli aspetti materiali del documento.

⁴¹ Si veda *supra*, par. 2.

⁴² Diverso sembra l'approccio espresso da J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* 2 cit., 403, secondo il quale qui ci si riferisce a missive inviate da Onorio a soggetti privati; con le disposizioni della costituzione, dunque, si vuole evitare che attraverso false *sacrae litterae*, possano essere messe in piedi operazioni di spionaggio, problema che Teodosio affronta, questa volta nei rapporti con l'impero persiano, in C. 4.63.4 (cenni a questa costituzione *supra*, par. 1 e nt. 6).

⁴³ Cfr. ancora le osservazioni svolte in nt. 28 e nt. 29.

Proprio sulla questione di cui stiamo discutendo, c'è una testimonianza che ci sembra significativa. Si tratta di una costituzione di Leone, risalente al 470, C. 1.23.6⁴⁴, dedicata ai *sacri adfatus*, le parole autografe dell'imperatore nei documenti imperiali⁴⁵.

Nella costituzione è stabilito, tra l'altro, che negli atti imperiali l'imperatore deve fare uso esclusivamente della scrittura purpurea: deve dunque impiegare la porpora, ricavata dal murice cotto e dal *conchylium tritato*⁴⁶.

A nessuno era concesso produrre il sacro inchiostro, possederlo o cercare di procurarselo. Chi avesse tentato di ottenere o di creare tale inchiostro, con la superbia tipica dell'usurpatore, avrebbe subito la proscrizione dei beni e la pena capitale. Con animo da usurpatore, *tyrannico spiritu*: Leone usa questa espressione introducendo le sanzioni ora viste⁴⁷, nel contesto di una costituzione dedicata al problema della falsificazione degli atti imperiali⁴⁸.

Tali parole sono molto interessanti, perché a nostro modo di vedere sembrano ricollegare la creazione di falsi documenti imperiali, attra-

⁴⁴ C. 1.23.6: Imp. Leo A. Hilariano magistro officiorum et patricio. *Sacri adfatus, quoscumque nostrae mansuetudinis in quacumque parte paginarum scripserit auctoritas, non alio vultu penitus aut colore, nisi purpurea tantummodo scriptioe illustrentur, scilicet ut cocti muricis et triti conchylii ardore signentur: eaque tantummodo fas sit proferri et dici rescripta in quibuscumque iudiciis, quae in chartis sive membranis subnotatio nostrae subscriptionis impresserit. 1. Hanc autem sacri encausti confectionem nulli sit licitum aut concessum habere aut quaerere aut a quoquam sperare: eo videlicet, qui hoc adgressus fuerit tyrannico spiritu, post proscriptionem bonorum omnium capitali non immerito poena plectendo. D. VI k. April. Iordane et Severo cons.*

⁴⁵ Sulla costituzione qualche cenno *supra*, in nt. 28. Sul provvedimento si vedano le considerazioni di G. MARAGNO, *Sui rescritti "insinuabili"* cit., 431 ss. che ritiene che ai tempi di Leone oramai non si utilizzassero più le *litterae caelestes*, ma quelle *communes*.

⁴⁶ Si veda ancora G. MARAGNO, *Sui rescritti "insinuabili"* cit., 431.

⁴⁷ Forse una sfumatura in un certo modo differente sembra esserci nel corrispondente brano dei Basilici, B. 2.6.6, dove pare che l'accento sia posto non tanto sullo "spirito" tipico del tiranno, ma sul fatto che chi commette questi atti è punito come un tiranno.

⁴⁸ In tal senso M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III. I. Le fonti*, Padova 1988, 199 s.; A.S. SCARCELLA, *La legislazione di Leone*, Milano 1997, 375.

verso la fabbricazione e l'impiego del sacro inchiostro, al *tyrannus*. La superbia, l'audacia, insomma gli atteggiamenti tipici di un usurpatore possono portare ad atti criminosi di tal genere⁴⁹; è posto sullo stesso piano di un *tyrannus* chi tiene questi comportamenti, forse proprio perché vi è la percezione che gli usurpatori hanno fatto ricorso e fanno ricorso a tali azioni.

L'aggettivo *tyrannicus* (presente anche in CTh. 7.16.2 ove si parla di *tyrannicus furor*) e il sostantivo *tyrannus* sono in età tardoantica riferiti agli usurpatori. Si tratta di termini che subiscono nel corso del tempo una importante evoluzione semantica. Con una certa enfasi, a partire proprio dal V secolo, *tyrannus* diviene parola che tecnicamente denota gli usurpatori nel senso di soggetti che hanno ottenuto il potere in modo illegittimo, mantenendo però pure sfumature morali, che riportano dunque sul piano della iniquità e ingiustizia dell'esercizio del potere stesso⁵⁰.

Al di là dei problemi interpretativi del contenuto della costituzione di Leone⁵¹, l'aspetto per noi interessante è dato dal fatto che secondo la cancelleria imperiale orientale, nel 470, gli usurpatori sono associati all'idea del falso, e in particolare della falsificazione di atti imperiali.

⁴⁹ “With the arrogance of a usurper” è la traduzione di *tyrannico spiritu* in *The Codex of Justinian. A new Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text*, a cura di B.W. FRIER, I, Cambridge 2016, 309.

⁵⁰ Sulla questione si vedano le pagine di V. NERI, *L'usurpatore come tiranno nel lessico politico della Tarda Antichità*, in *Usurpationen in die Spätantike* cit. 75. Lo studioso mette in luce l'evoluzione della parola, che nell'alto impero indicava presumibilmente il sovrano malvagio, evidenziandone dunque qualità negative sul piano morale e che si è lentamente spostata verso l'area semantica della legittimità, o meno, del potere (pur mantenendo anche nella tarda antichità sfumature ulteriori, che ruotano attorno all'idea della malvagità e iniquità nell'esercizio del potere). Così, frequente nelle fonti letterarie è la segnalazione della usurpazione non solo nel senso di illegittimità del potere, ma pure come strumento di iniquità e ingiustizia, fenomeni fra loro evidentemente interconnessi. Molto difficile è che l'imperatore legittimo sia definito “tiranno” e che, nello stesso tempo, un usurpatore venga caratterizzato in maniera positiva. Su tutti questi aspetti cfr. ancora V. NERI, *L'usurpatore* cit. 78 ss. In effetti, pure nella costituzione di CTh. 7.16.2, nonché nella costituzione di Leone cui stiamo accennando, le espressioni che richiamano l'usurpazione rimandano alla sfera della iniquità e malvagità (oltre che della illegittimità): si pensi al *tyrannicus furor* di cui parla Teodosio II (messo sullo stesso piano della *barbarica feritas*), e al *tyrannicus spiritus*, che conduce ad atti criminosi come la falsificazione di atti imperiali.

⁵¹ Su cui rimandiamo a G. MARAGNO, *Sui rescritti “insinuabili”* cit., 431 ss.

Tornando ora a CTh. 7.16.2, dietro alle disposizioni qui previste potrebbe esserci proprio questo problema: le cancellerie imperiali temono che Attalo ricorra a false *sacrae litterae* per venire in contatto con funzionari orientali che possano aiutarlo nel progetto di espansione verso Oriente; Teodosio II, dunque, dispone per il controllo capillare di tutti i documenti destinati a soggetti diversi da lui.

5. Bisogna ora affrontare altri due problemi emergenti da CTh. 7.16.2.

È infatti necessario chiedersi, in primo luogo, quale sia stata la portata effettiva del provvedimento di Teodosio II: il blocco nella circolazione di persone e di documenti previsto ha avuto sicura applicazione? Per quanto tempo? Si può ragionevolmente pensare che a causa della usurpazione di Attalo e della massiccia presenza barbarica in Italia la mobilità dall'Occidente alle regioni orientali abbia subito una interruzione non solo così brusca ma anche prolungata nel tempo?

Da parte di alcuni studiosi, come per esempio F. Millar, si è detto che la costituzione sarebbe intrisa di retorica. Non sarebbe infatti possibile immaginare una interruzione generale della circolazione e della comunicazione fra Occidente e Oriente: basti pensare alla vivace corrispondenza fra San Girolamo, a Betlemme, e i suoi amici in Occidente, corrispondenza ove non c'è alcuna traccia di un controllo esercitato dall'autorità sulla circolazione delle lettere, e che mostrerebbe una certa normalità nella comunicazione epistolare⁵².

Noi crediamo che la costituzione di cui stiamo discutendo abbia un carattere emergenziale e che sia stata emanata, nel quadro di un accordo più ampio intercorrente tra i due imperatori, in seguito ad eventi che non è possibile ricostruire con certezza, ma che avevano creato grosso allarme nelle cancellerie imperiali.

Non si può escludere che tale provvedimento abbia avuto una vigenza effettiva assai limitata nel tempo, con la conseguenza che le barriere alla circolazione di persone e di documenti sarebbero state applicate solo per un certo periodo, necessario al superamento del problema spe-

⁵² Cfr. F. MILLAR, *De la frontière au centre* cit., 570, e nt. 3. A questo proposito, lo studioso cita *Ep.* 123, per una donna in Gallia, *Ep.* 126, destinata al *tribunus* e *notarius Marcellinus*, *Ep.* 125, indirizzata a *Rusticus* di Tolosa. In effetti, a parte la prima lettera, del 409, se il blocco previsto da CTh. 7.16.2 avesse avuto una certa estensione temporale avrebbe impattato in qualche modo sulle altre due *epistulae*, del 411 e del 412.

cifico che aveva dato luogo all'intervento imperiale⁵³. Lo stesso F. Millar che, come si è detto, vede una buona dose di retorica nella costituzione di Teodosio II, sottolinea che poco tempo dopo la sua emanazione Alarico avrebbe depresso Attalo⁵⁴: questo avrebbe ovviamente consentito una normalizzazione della situazione creatasi proprio a causa del *tyrannicus furor*, e per la *barbarica feritas*.

Insomma, senza dover per forza considerare del tutto esagerate e cariche di retorica le parole dell'imperatore orientale, è forse possibile vedere nel provvedimento una serie di misure dure, introdotte repentinamente, ma nello stesso tempo destinate a vita breve, legate al timore eccezionale che l'usurpazione di Attalo doveva avere suscitato.

Veniamo ora al secondo aspetto da chiarire. Qual è la ragione per cui una costituzione di questo tipo, connessa ad eventi specifici e che, forse, ha avuto una effettiva applicazione assai limitata dal punto di vista cronologico, è stata poi recepita nel Codice Teodosiano?

Più volte, oramai, si è detto che CTh. 7.16.2 ruota attorno ad un accordo di collaborazione fra le cancellerie, occidentale e orientale. Un accordo sul cui contenuto e sulla cui estensione gli studiosi discu-

⁵³ Questo potrebbe spiegare, per esempio, perché la corrispondenza di San Girolamo non avrebbe avuto alcun impatto dovuto alle disposizioni di questa costituzione. Cfr. *supra*, nt. precedente. D'altra parte, come nota lo stesso F. MILLAR, *De la frontière au centre* cit., 570, è difficile trovare nelle fonti indizi che facciano pensare ad un prolungato blocco della circolazione di persone fra Occidente e Oriente. Lo studioso sottolinea la generale libertà di movimento che doveva essere garantita nel tardo impero, a parte alcune eccezioni: si veda per esempio C. 1.3.22.2, costituzione di Teodosio II risalente al 445, dove si stabilisce che i *clerici* in arrivo a Costantinopoli devono possedere una lettera del loro vescovo. Ci sono in realtà altre situazioni nelle quali la mobilità delle persone è condizionata da forme di controllo e autorizzazione; si pensi al caso, diverso perché ha a che fare con permanenze di lunga durata, degli studenti provinciali che si recano a Roma per studiare: in CTh. 14.9.1, del 370, Valentiniano stabilisce la necessità che essi abbiano *litterae* autorizzatorie dei *iudices provinciales*, che vanno raccolte dal *magister census*, prevedendo anche la possibilità di espulsione in certi casi (sulla costituzione rinviamo alle osservazioni avanzate in S. SCHIAVO, *Casi di espulsione dello straniero nel tardo Impero Romano*, in *Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, a cura di O. GIOLO-M. PIFFERI, Torino 2009, 26 ss.). Ci sembra comunque abbastanza evidente, come dicevamo nel testo, che CTh. 7.16.2 non si riferisca a documenti autorizzativi al viaggio.

⁵⁴ Come si ricorderà, la costituzione risale all'aprile del 410; la deposizione di Attalo da parte di Alarico, che conduce alla fine della sua prima usurpazione, avverrà nell'estate del 410: cfr. ancora G.A. CECCONI, *Gruppi di potere* cit., 154.

tono, ma che è di certo legato alle drammatiche vicende che toccavano in quel momento l'impero d'Occidente. Dunque, una forma di collaborazione ideata dagli imperatori allo scopo di superare un momento emergenziale.

Ci pare che questa possa essere la chiave di lettura per spiegare l'inserimento di un testo del genere nel *Codex Theodosianus*. Come in altri casi⁵⁵, anche per CTh. 7.16.2 si potrebbe sostenere che la costituzione sia stata accolta nella compilazione non tanto per la disciplina prevista ma per il valore che può assumere, quale segno della collaborazione fra Occidente e Oriente e, dunque, della unità dell'Impero⁵⁶.

Ancora, non si può escludere che i meccanismi di blocco della circolazione e della comunicazione, le procedure di controllo documentale previsti nel provvedimento e, più in generale, il ricorso ad accordi fra le cancellerie imperiali potessero comunque rappresentare una sorta di modello normativo ancora valido da impiegare in ulteriori, future situazioni emergenziali⁵⁷, e che anche per questa ragione ne sia stato serbato il ricordo attraverso la recezione nella compilazione teodosiana⁵⁸.

⁵⁵ Si pensi alla già richiamata (*supra*, nt. 1) CTh. 7.16.1, costituzione occidentale che elimina l'embargo precedentemente deciso da Stilicone, con ogni probabilità inserita nella compilazione teodosiana perché rappresenta un tentativo di collaborazione e di miglioramento dei rapporti fra Occidente e corte di Costantinopoli. In tal senso si riveda M. BIANCHINI, *Caso concreto e "lex generalis"* cit., 120 e 168: la studiosa sottolinea l'apprezzamento di tale provvedimento da parte di Teodosio II, che avrebbe quindi deciso di inserirlo nel Codice.

⁵⁶ Sul Codice Teodosiano come occasione di formalizzazione della ritrovata sintonia fra Occidente e Oriente, nonché come simbolo dell'unità e della concordia legislativa fra le due parti si vedano A.J.B. SIRKS, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007, 186 s.; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *MEFRA*, 125-3, 2013; A.J.B. SIRKS, *Did the Theodosian Code include also obsolete constitutions?*, in *TR*, 89 (1-2), 2021, 71.

⁵⁷ Per rimanere ad eventi vicini alle usurpazioni di Attalo si può ricordare la vicenda dell'usurpatore Giovanni (423-425), con il suo tentativo di ottenere legittimazione in Occidente e in Oriente, e la reazione dello stesso Teodosio II. Su Giovanni: D. MOTTA, *L'usurpazione di Giovanni: la ricerca della legittimazione, la vittoria sul tyrannus*, in *Occidente/Oriente*, 1, 2020, 221 ss.

⁵⁸ Il problema richiederebbe diversi approfondimenti, che non possiamo condurre in questa sede, ma se quanto sostenuto nel testo è plausibile, la costituzione di CTh. 7.16.2 non sarebbe dunque obsoleta, ma potrebbe continuare ad avere funzione normativa, anche se l'evento specifico che aveva spinto alla sua emanazione era oramai superato. Sulla questione della presenza, o meno, di costituzioni "obsolete" nel Codice Teodosiano si veda estensivamente il lavoro di A.J.B. SIRKS, *Did the*

SINTESI

In CTh. 7.16.2, costituzione dell'imperatore Teodosio II risalente al 410 e successivamente inserita in CTh. 7.16 *de litorum et itinerum custodia*, si stabilisce che le coste, i luoghi di sosta delle navi, le isole e comunque le aree esposte delle province orientali devono essere sottoposte a custodia, attraverso disposizioni cui dovrà provvedere il prefetto del pretorio d'Oriente Antemio. In particolare, Teodosio II accentua l'attenzione sugli accessi via mare a questi luoghi, accessi che devono essere impediti a meno che i soggetti che intendono entrare non abbiano con sé *sacri apices*, scritti provenienti dall'imperatore Onorio e indirizzati allo stesso Teodosio II. L'imperatore precisa che questa estrema misura è stata presa in accordo con Onorio, in seguito a scambi tra loro avvenuti, e che tale condiviso intervento è dovuto al *tyrannicus furor* e alla *barbarica feritas*. L'emanazione della costituzione è dunque collegata al timore, serpeggiante in Oriente, che l'usurpatore Attalo effettuasse tentativi di allargamento, e alla presenza di barbari in Italia. Nell'articolo, dopo la ricostruzione del contesto storico in cui il provvedimento di Teodosio II è nato, si approfondiscono alcuni dei numerosi problemi che emergono dalla sua lettura, tra cui la sua effettività e la recezione nel *Codex Theodosianus*.

PAROLE CHIAVE

Mobilità – Comunicazione – *Sacrae litterae*.

ABSTRACT

In CTh. 7.16.2, a constitution of Emperor Theodosius II dating

Theodosian Code include also obsolete constitutions? cit., 70 ss., il quale, partendo da ricerche precedenti – cfr., in particolare A.D. MANFREDINI, *Osservazioni sulla compilazione teodosiana (CTh. 1,1,5,6 e Nov. Theod. 1), in margine a CTh. 9,34 (de famosis libellis)*, in *AARC*, 4, Perugia 1981, 388 ss.; O. HUCK, *Les compilateurs au travail: dessein et méthode de la codification théodosienne*, in *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, a cura di S. CROGIEZ-PÉTREQUIN-P. JAILLETTE, Villeneuve-d'Ascq 2012, 79 ss. – sostiene l'idea per cui, a parte qualche eccezione, la compilazione teodosiana avrebbe conservato costituzioni tendenzialmente valide.

back to 410 and later inserted in CTh. 7.16, *de litorum et itinerum custodia*, it is established that the coasts, the places where ships stop, the islands and in any case the exposed areas of the eastern provinces must be subjected to custody, through provisions to be issued by the praetorian prefect of the East, Anthemius. Theodosius II stresses the attention on access by sea to these places, access that must be prevented unless the subjects who intend to enter have with them *sacri apices*, documents coming from the emperor Honorius and addressed to Theodosius II himself. The Emperor clarifies that this extreme measure was taken in agreement with Honorius, following exchanges that took place between them, due to the *tyrannicus furor* and the *barbarica feritas*. The issuing of the constitution is therefore linked to the fear, spreading in the East, for the usurper Attalus' attempts at enlargement, as well as the presence of barbarians in Italy. The article, after a reconstruction of the historical context in which Theodosius II's provision was originated, delves deeper into some of the problems emerging from it, including its effectiveness and reception in the *Codex Theodosianus*.

KEYWORDS

Mobility – Communication – *Sacrae litterae*.

Indice generale

ULRICO AGNATI, <i>Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio</i>	7
PAOLA BIAVASCHI, <i>Quod numquam fere accidit. Considerazioni sulla relazione tra opere gromatiche tardoantiche ed elementi di geometria greca</i>	41
PHILIPPE BLAUDEAU, <i>Chercher à rétablir le contact en plein schisme acacien. Étude d'une tentative de renouement entre les sièges d'Alexandrie et de Rome menée sous les auspices impériaux en 497</i>	63
FILIPPO BONIN, <i>La riunificazione costantiniana delle strutture amministrative dell'impero: il laboratorio della penisola italiana</i>	87
FRANCESCO BONO, <i>Filio Iustiniano Iohannes episcopus urbis Romae. A proposito di C. 1.1.8</i>	109
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>El discurso oficial sobre la unidad del estado en los años 284-337: una propuesta de lectura desde la legislación tardoimperial</i>	127
EMILIO CAROLI, <i>I progetti codificatori di Teodosio II fra Oriente e Occidente: considerazioni preliminari</i>	157
MARCO CRISTINI, <i>La figura dell'ambasciatore nelle relazioni tra le gentes e l'impero d'Oriente nel VI secolo</i>	171
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Una costituzione occidentale per reintegrare il vescovo Atanasio nella sede di Alessandria in Egitto</i>	197
DAVIDE DAINESI, <i>I concili nella Chiesa antica, la forgia di una istituzione imperiale</i>	211
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO, <i>Oriente y Occidente: el diálogo político entre las dos partes del imperio bajo la dinastía teodosiana (395-455)</i>	231
IOLE FARGNOLI, <i>La fine dei giochi gladiatorii tra Oriente e Occidente</i>	265
CARLO FERRARI, <i>Prima origo mali: Claudiano, Rufino e la partitio del 395</i>	285

FRANCESCA GALGANO, <i>Verso Oriente. Riflessioni sull'identità fra estetica e integrazione</i>	311
ANNA MARIA GIOMARO, MARIA LUISA BICCARI, <i>Corrieri, trasporti, relazioni pubbliche d'affari sulle strade romane</i>	331
GIOVANBATTISTA GRECO, <i>La mobilità studentesca in CTh. 14.9.1</i>	355
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente conteso: Vandali, Ostrogoti e Giustiniano. Una storia tra unità e frammentazione</i>	371
RITA LIZZI TESTA, <i>Dalla divisione all'unità: un papa, un generale, una principessa in dialogo</i>	425
ESTEBAN MORENO RESANO, <i>Los archivos oficiales en el Codex Theodosianus</i>	453
FABRIZIO OPPEDISANO, <i>Il senato tra la città di Romolo e la città di Costantino</i>	471
MICHELE PEDONE, <i>Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente</i>	493
ANDREA PELLIZZARI, <i>Tra Antiochia e l'Italia: le relazioni di Libanio con Roma e Milano attraverso alcune lettere degli anni di Costanzo II</i>	523
ELENA PEZZATO HECK, <i>La destinazione dei lucri nuziali mortis causa secondo Nov. Val. 35.8-9 e il libro siro-romano di diritto: un dialogo tra Occidente e Oriente?</i>	537
ALEXANDRA PIERRÉ-CAPS, <i>Sacratissimus comitatus. L'entourage impérial dans le Code Théodosien, approche sémantique (IV^e-V^e s.)</i>	561
SALVATORE PULIATTI, <i>In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero</i>	579
DAVIDE REDAELLI, <i>Orientali in Italia e a Roma. Il contributo della documentazione epigrafica</i>	601
UMBERTO ROBERTO, <i>La crisi del senato di Roma in età giustiniana e le conseguenze sulla riflessione politica a Costantinopoli</i>	627
SILVIA SCHIAVO, <i>CTh. 7.16.2: comunicazione e mobilità di persone fra Occidente e Oriente</i>	653
BOUDEWIJN SIRKS, <i>Constitutional Aspects of the Division of the Roman Empire between East and West</i>	673
MARCO URBANO SPERANDIO, <i>La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana</i>	697
SANTO TOSCANO, <i>La via dell'Oriente nel primo cristianesimo: Girolamo da Roma a Betlemme</i>	735
<i>Atti</i>	759
<i>Materiali</i>	777
<i>Quaderni di lavoro</i>	779

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2025

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.it